



# ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEI – DI VITTORIO”

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI) - **Segreteria** Tel/Fax n° 02/92103740 - 02/92103833

**e-mail:** [miic8fd00a@istruzione.it](mailto:miic8fd00a@istruzione.it) - **indirizzo web:** [www.mediamattei.it](http://www.mediamattei.it)

**Codice Fiscale** 91582810155 - **Codice Meccanografico** MIIC8FD00A

## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

### Procedura n° 2

Al fine di semplificare e definire le procedure per la compilazione dei Piani Educativi Individualizzati si riporta di seguito l'iter procedurale da adottare.

#### Iter procedurale

#### I. LE FIRME, LA NORMATIVA, LA VALIDITÀ DEL TITOLO DI STUDIO

Le firme assolutamente necessarie sono quelle del Consiglio di Classe. Possono e devono esserci altre firme quando genitori, specialisti, terapisti, educatori ecc. partecipano attivamente alla stesura del PEI: è una parte della programmazione che viene firmata da chi collabora a realizzarla. Per quanto si tratti in teoria di un documento che potrebbe avere tante fonti e tante collaborazioni, nei fatti in questa scuola è generalmente redatto dai docenti che consultano diagnosi e documentazione varia sullo studente, producendo un documento a livello di Consiglio di Classe.

A questo proposito si tenga presente la natura del PEI così come è definita dal MIUR ([http://www.istruzione.it/urp/alunni\\_disabili.shtml](http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml)):

“Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

- finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe;
- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;
- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell'azione didattica. Il PEI viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.”

Questa indicazione ricalca l'articolo 12, comma 5 e seguenti, della Legge 104/92.

Si pone un ulteriore problema quando si entra nel campo dei titoli di studio. Anche in questo caso lo stesso link al MIUR, partendo dal concetto di Programmazione Differenziata, spiega:

“Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.”

Questa situazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado non si presenta perché il titolo di studio che viene assegnato è sempre valido, anche in presenza di Programmazione Differenziata. Se ne deduce che il PEI di una Scuola Secondaria di Primo Grado è un po’ meno vincolante rispetto a quello della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Anche le *Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità* uscite nel 2009 (pag. 15) non dicono nulla sulle firme

([http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/prot4274\\_09\\_all.pdf](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/prot4274_09_all.pdf), ma sono più precise sulla trasparenza:

“Date le finalità della programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno per la definizione del Piano educativo dell’alunno con disabilità, finalità che vedono nella programmazione comune una garanzia di tutela del diritto allo studio, è opportuno ricordare che la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge. A tal riguardo, è compito del Dirigente Scolastico e degli Organi collegiali competenti attivare, nell’ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità di cui sopra, attraverso il loro inserimento nel P.O.F.

La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.”

Si può quindi illustrare alla famiglia il PEI, che deve essere a disposizione: gli interessati potranno chiederlo per iscritto alla segreteria (quindi al Dirigente Scolastico), affinché tutto venga fatto nella forma migliore e per canali ufficiali.

Nelle pag. 19 e 20 lo stesso documento si dedica alla collaborazione con le famiglie dicendo chiaramente:

“ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. [...]

[...] la documentazione relativa all’alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore.

Per opportune finalità informative, risulta fondamentale il ricorso al fascicolo personale dell’alunno con disabilità, la cui assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia quanto sul più generale processo di integrazione.

Il Dirigente scolastico dovrà convocare le riunioni in cui sono coinvolti anche i genitori dell’alunno con disabilità, previo opportuno accordo nella definizione dell’orario.”

## II. DISTINZIONE TRA PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA E DIFFERENZIATA

Il MIUR fa questa distinzione che, sebbene a livello di titolo di studio non abbia nessuna importanza nella Scuola Secondaria di Primo Grado, può essere utile quando si scrivono i PEI.

Della programmazione differenziata si è già detto.

Si può fare anche una programmazione semplificata. In questo caso vengono seguiti gli obiettivi e le indicazioni delle programmazioni curriculari esplicitando obiettivi minimi. In questo caso il Diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado è valido a tutti gli effetti ([http://www.istruzione.it/urp/alumni\\_disabili.shtml](http://www.istruzione.it/urp/alumni_disabili.shtml)):

“Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione., Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall'art 11 comma 11 dell'O M n. 90/01 solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma; nelle superiori invece l'art 15 dell'O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore). In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:

- uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
- uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.”

Il Docente referente  
prof. Alessandro Caria

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Carmela Merone